

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 3068 del 10/11/2022

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3134 del 02/11/2022

OGGETTO: Proc.aperta soprasoglia affidamento servizio ristorazione presidio territoriale Lazio meridionale sedi Cassino e Frosinone e concessione bar minimarket- Presa d'atto esito gara deserta e contestuale indizione procedura art. 63 c.2 a) dlgs 50/16 e smi

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Disco n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza*”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “*Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza disco in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative*”;

visto il decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto: “*Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 „Gare e Contratti”, dell’Area 5 „Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 „Servizi ICT Sistema Informatico” – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022*”;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “*Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip*”;

vista la determina direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto “*Conferimento incarico ad interim della PO denominata D1-Gare e contratti presso l’Area3-Gare e contratti, alla dott.ssa Manuela Musolino a far data dal 9 settembre 2022 sino al 11 luglio 2023*”;

vista la determina direttoriale n. 2471 del 5 settembre 2022 avente ad oggetto l’indizione della PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEL PRESIDIO TERRITORIALE DEL LAZIO MERIDIONALE PRESSO CASSINO E FROSINONE E CONCESSIONE BAR MINIMARKET;

vista la pubblicazione del relativo bando di gara in data 12 settembre 2022 nonché di tutta la documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., sul sito di DISCO (<http://trasparenza.laziodisco.it:8080/trasamm/bandodigara/08123891007/2/2022/1037/?idsezione=216>) e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del MIT;

preso atto che alla data di scadenza delle offerte (10 ottobre 2022 ore 12:00) non sono state presentate offerte e la gara risulta pertanto essere andata deserta;

vista la nota prot. num. 13392 del 26 ottobre 2022, cui si rinvia *per relationem*, con la quale il RUP, dott. Arduino Incagnoli, e il Dirigente del Presidio del Lazio Meridionale, dott. Roberto Molle, chiedono di procedere, per il servizio in oggetto, con una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e smi “*alle medesime condizioni iniziali dell'appalto indetto con la richiamata determina a contrarre n. 2471 del 5.09.2022 [...]*”, con previa manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare;

visto l'art. 63 c. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che:

“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;”;

ritenute sussistenti, per le su indicate circostanze, le condizioni per poter ricorrere ad un affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) cod. contr. pubbl.;

visto altresì l'art. 63 c. 6 d.lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che:

“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.”;

preso atto della volontà dell'Area richiedente, come espressa nella nota prot. num. 13392 del 26 ottobre 2022, di avviare una manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e smi;

considerato che la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e smi sarà espletata sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. e che pertanto gli operatori, che intendono partecipare alla procedura negoziata in oggetto dovranno iscriversi alla piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA. ove si svolgerà la gara entro il termine che verrà assegnato;

considerato che la mancata iscrizione nel termine prestabilito, specificato nell'Avviso Pubblico, da parte dell'operatore che abbia presentato domanda di adesione alla "Manifestazione di interesse" ne impedisce la partecipazione alla procedura in oggetto, dimostrandone il disinteresse, ma non inficia la procedura stessa;

ritenuto di procedere all'attivazione di una procedura di gara ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e smi avente ad oggetto L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEL PRESIDIO TERRITORIALE DEL LAZIO MERIDIONALE PRESSO CASSINO E FROSINONE E CONCESSIONE BAR MINIMARKET da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo complessivo di € 1.529.600,00 i.e. per la durata di cinque anni dalla stipula;

considerato che le condizioni iniziali dell'appalto sono le medesime della procedura di gara aperta soprasoglia indetta con determina direttoriale n. 2471/2022 ed andata deserta e che la documentazione di gara riproposta è pertanto la medesima;

considerato che il valore del presente appalto è confermato in complessivi € 1.529.600,00 IVA esclusa stimati per cinque anni a partire dalla stipula del contratto così suddivisi:

| attività | numero presunto di pasti annuali | costo per il pasto completo | valore annuale dell'appalto (iva esclusa) | valore complessivo dell'appalto (5 anni) (iva esclusa) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Servizio di ristorazione e trasporto pasti nel Comune di Cassino | 20.000 | € 8,40* | € 168.000,00 | € 840.000,00 |
| | 8.000 | € 8,00 | € 64.000,00 | € 320.000,00 |
| Servizio di ristorazione e trasporto pasti nel Comune di Frosinone | 8.800 | € 8,40* | €73.920,00 | € 369.600,00 |
| Valore complessivo | | | € 305.920,00 | € 1.529.600,00 |

considerato che nel “costo pasto completo” è ricompreso un 5% in più a copertura dei costi di trasporto solo per le sedi in cui il servizio è effettuato in via esclusiva con la modalità trasporto pasti;

visto l'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5 lettera d)*”;

visto l'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: “*Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso*”;

considerato che i costi della manodopera sono stimati dal RUP sulla base della pregressa esperienza, complessivamente in misura del 30% (euro 458.880,00);

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., i costi della sicurezza ricompresi nel valore dell'appalto sono pari 0,00 (zero);

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “*A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*”.

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;*

considerata l'attivazione a far data dal 1° ottobre 2019 della Piattaforma S.TEL.LA. cui l'Ente Disco deve ricorrere per l'espletamento delle procedure sopra soglia comunitaria;

considerato pertanto che, sulla base della normativa sopra citata, la Stazione appaltante espletterà la gara mediante una procedura negoziata utilizzando la suddetta piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per l'individuazione degli operatori economici da invitare;

visto l'art. 8, comma 1, lett. c), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: *“In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 30 giugno 2023:** c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. **Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;***

considerato che alla luce delle disposizioni normative soprarichiamate, la Stazione appaltante fisserà:

- un termine di pubblicazione dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse non inferiore a quindici giorni entro cui gli operatori interessati dovranno far pervenire le proprie manifestazioni di interesse;

- un termine di venti giorni a partire dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico per consentire l'iscrizione alla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. da parte degli operatori interessati;

- un termine non inferiore a venti giorni, in riferimento ai termini di presentazione delle offerte, a decorrere dalla data di attivazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 con l'invio degli inviti agli operatori;

visto l'art. 95 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che stabilisce espressamente che:

“Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96”;

considerato che la scelta del contraente viene pertanto effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e smi;

considerato che l'Amministrazione al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

- a) **Offerta tecnica: 70 punti**
- b) **Offerta economica: 30 punti**

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio, così come per quanto riguarda l'offerta economica;

richiamato il Comunicato del Presidente dell'Anac del 23 ottobre 2019, avente per oggetto: *“compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55”*, con riferimento ad analogo fenomeno di successione di norme intervenuto con l'entrata in vigore del c.d. “Sblocca-cantieri” (di cui al d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55) che ha espressamente previsto che: *“nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga”*;

visto l'art. 71 del cod. contr. pubbl. secondo cui, tra l'altro: *“[...] tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi [...]”*;

considerato che dall'interpretazione congiunta della richiamata previsione dell'Anac e dell'art. 71 cod. contr. pubbl. si evince che l'eventuale sopravvenienza normativa debba essere recepita all'interno dei bandi-tipo cui le Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi e che queste ultime sono, altresì, tenute a recepire direttamente le modifiche normative nelle more dell'aggiornamento dei bandi-tipo da parte dell'ANAC;

visto il Bando tipo 1/2021 dell'ANAC *“Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta*

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, come aggiornato da ultimo dalla delibera ANAC n. 332 del 20.07.22;

considerato che la documentazione di gara ha recepito le modifiche introdotte dalla sopra richiamata normativa di semplificazione e il Disciplinare di gara è stato altresì redatto sulla scorta dei Bandi tipo 1/2021 dell'ANAC, come aggiornato da ultimo dalla delibera ANAC n. 332 del 20.07.22, con adattamenti dovuti all'utilizzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio;

visti l'art. 82 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di selezione” – Parte II: Capacità tecnica, in base a cui

«Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

*ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. **Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima**»;*

vista altresì la Comunicazione del Presidente ANAC del 13 aprile 2021 avente ad oggetto “*Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento*”, in cui viene suggerito alle Stazioni appaltanti di prendere in considerazione un più ampio periodo di riferimento per la comprova dei requisiti speciali;

considerato che l'Amministrazione, ha optato, nel disciplinare di gara, di non inserire il requisito economico finanziario e di estendere il periodo temporale di riferimento per il requisito tecnico-professionale da tre a cinque anni, ritenendo necessario considerare, per una bilanciata valutazione dei requisiti in capo agli operatori, le conseguenze della pandemia da COVID-19 sui contratti e sulla capacità di comprova dei requisiti;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “*Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13*”;

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “*Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC*”;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)*

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto lo Schema generale di contratto, facente parte della documentazione di gara;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onere nell'appalto di cui si tratta: *“LazioDisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 310 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;*

considerato che con nota prot. num. 17115/21 del 14 settembre 2021 è stato proposto modello di “Patto di integrità” per la relativa approvazione da parte degli organi di vertice dell'Ente ed il conseguente inserimento nella documentazione di gara;

vista la determina direttoriale n. 3280 del 31 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Patto di integrità da inserire nella documentazione di gara;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine);

considerato che la procedura di gara in questione è riconducibile alla **lett. b)** e pertanto il CIG verrà acquisito dopo la determina a contrarre il CIG va acquisito prima dell'invio delle lettere d'invito in modo che possa essere ivi riportato;

visto l'art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016” che recita espressamente che: “A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale: a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti?”;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che per la categoria merceologica oggetto del presente appalto trovano applicazione i *Criteri ambientali minimi* di cui al D.M. 11 gennaio 2017 aggiornati con D. M. 3 luglio 2019 (G.Uff. n. 167 del 18 luglio 2019);

visto l'art. 50 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di clausole sociali e le Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 di riferimento;

considerato che al presente appalto trova applicazione la clausola sociale, essendo allegato alla documentazione di gara l'elenco dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio (all. D);

considerato che il par. 5.2 delle Linee Guida n.3 dell'ANAC recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni?*” adottate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 recita espressamente: “*Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate*”;

visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

considerato che il Responsabile del procedimento è il dott. Arduino Incagnoli, PO Manutenzione e servizi Presidio Lazio meridionale;

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

visto l'art. 113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*”;

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“*Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:*

- a) *gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) *i lavori in amministrazione diretta;*
- c) *i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;

visto l'art 15, comma 1 lett. d del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;

d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”;

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;

visto l'art. 31 comma 1 del Regolamento sopracitato che stabilisce: *“Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo dedicato agli incentivi di cui all'art. 113 del citato decreto a condizione che siano state indicate le relative risorse nella determina a contrarre, ovvero atti precedenti all'incarico affidato, ovvero atti aventi il medesimo scopo e funzione”;*

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. d) del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, previsti per questa procedura di gara saranno pari a complessivi € **24.473,60** (stanziamento nella misura del 1,60% sul valore dell'appalto € 1.529.600,00 IVA esclusa ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

visto l'art. 3 comma 1 del *“Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di DiSCo”*, approvato con Delibera del CdA n. 16 del 1 novembre 2019 che prevede espressamente che: *“Il Direttore Generale con apposito provvedimento individua, su proposta del Dirigente competente e del RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori?”*;

preso atto che le attività sotto indicate sono state svolte dai dipendenti di DISCO, come di seguito illustrato:

- Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina di indizione; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri con specifiche tecniche nella misura del 70%; allegati al capitolato; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati, Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse e relativi allegati: Margherita Amitrano Zingale - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 – “Collaboratore giuridico ed amministrativo” del RUP;

- contributo alla redazione delle specifiche tecniche del capitolato d'oneri nella misura del 30%: dott. Arduino Incagnoli, RUP della procedura;

rilevato che è a cura della Direzione Generale di DISCO la nomina del DEC e degli ulteriori componenti della struttura tecnico-amministrativa di supporto al RUP e destinataria dell'incentivo;

considerato che le dichiarazioni di conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti dell'Area 3 e del personale facente parte della struttura tecnico-amministrativa sopra indicata, ove appartenente ad altre Aree, saranno raccolte nella fase successiva al termine di scadenza delle offerte in relazione al numero di concorrenti;

ritenuto di provvedere a liberare le prenotazioni assunte con la determina direttoriale n. 2471/2022 in ragione dell'esito deserto della gara e, contestualmente, di procedere all'assunzione di nuove prenotazioni di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, in ragione dell'attivazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

vista la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2022–2024 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio”;

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022"

vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024*" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCO);

vista la delibera del CdA n. 2 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente regione Disco: Approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 e smi concernente il presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021*";

vista la delibera del CdA n. 3 del 24 gennaio 2022 avente per oggetto: "*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza: Adozione Variazione n. 1*";

visto lo Statuto dell'ente.

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

D E T E R M I N A

- 1. che** la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di** prendere atto dell'esito deserto della procedura di gara aperta soprasoglia per l'affidamento del servizio di ristorazione nel presidio territoriale del Lazio meridionale presso Cassino e Frosinone e concessione bar minimarket, indetta con determina direttoriale n. 2471/2022 (CIG 9393906078);
- 3. di** ritenere sussistenti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 63, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per le ragioni espresse nel presente provvedimento, e per l'effetto indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di ristorazione nel presidio territoriale del Lazio meridionale presso Cassino e Frosinone e concessione bar minimarket;
- 4. che** la procedura in questione sarà aggiudicata con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e smi alle medesime condizioni della gara andata deserta;
- 5. di** confermare tutta la documentazione di gara così come predisposta e approvata con la determina direttoriale n. 2471/2022;
- 6. di** approvare l'Avviso Pubblico ed i relativi allegati, avente ad oggetto la "Manifestazione di interesse" prodromica all'indizione della procedura di gara ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- 7. di** procedere con la pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui al punto precedente per almeno quindici giorni, entro cui gli operatori possono aderire inviando la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nello stesso Avviso;
- 8. che** la mancata iscrizione nel termine prestabilito da parte dell'operatore invitato ne impedisce la partecipazione alla procedura, dimostrandone il disinteresse, ma non inficia la procedura stessa;
- 9. di** consentire l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente: www.laziodisco.it – *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*;
- 10. di** annullare le seguenti prenotazioni, assunte sul bilancio di DISCO con determina direttoriale n. 2471/2022, in ragione dell'esito deserto della relativa procedura di gara:

| numero prenotazione | capitolo | importo | Descrizione |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 320/2022 | 22008 | € 316.566,02 | Prestazioni |

| | | | |
|----------|-------|--------------|--|
| | | | Contrattuali anno 2023 |
| 321/2022 | 22008 | € 316.566,02 | Prestazioni Contrattuali anno 2024 |

11. annullare i seguenti impegni, relativi alle funzioni tecniche:

| numero impegno | capitolo | importo | Descrizione |
|----------------|----------|----------|----------------|
| 1460/2022 | 22008 | 4.870,25 | F.T. anno 2023 |
| 1461/2022 | 22008 | 4.870,25 | F.T. anno 2024 |
| 1462/2022 | 22008 | 4.870,25 | F.T. anno 2025 |
| 1463/2022 | 22008 | 4.870,25 | F.T. anno 2026 |
| 1464/2022 | 22008 | 4.870,25 | F.T. anno 2027 |

12. che il valore complessivo dell'Appalto in questione è pari a complessivi **€ 1.529.600,00 iva esclusa** (tale importo comprenderà anche i costi della manodopera e i costi della sicurezza di natura interferenziale) con efficacia contrattuale di cinque anni dalla stipula del contratto, così composto:

| attività | numero presunto di pasti annuali | costo per il pasto completo | valore annuale dell'appalto (iva esclusa) | valore complessivo dell'appalto (5 anni) (iva esclusa) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Servizio di ristorazione e trasporto pasti nel Comune di Cassino | 20.000 | € 8,40* | € 168.000,00 | € 840.000,00 |
| | 8.000 | € 8,00 | € 64.000,00 | € 320.000,00 |
| Servizio di ristorazione e trasporto pasti nel Comune di Frosinone | 8.800 | € 8,40* | €73.920,00 | € 369.600,00 |
| Valore complessivo | | | € 305.920,00 | € 1.529.600,00 |

13. che l'importo a **base d'asta** su cui verrà offerto il ribasso è **di € 8,00 i.e** (corrispondente al costo del pasto completo senza oneri di trasporto);

14. **che** nel “costo pasto completo” è ricompreso un 5% in più a copertura dei costi di trasporto solo per le sedi in cui il servizio è effettuato in via esclusiva con la modalità “trasporto pasti”;

15. **che** i costi della manodopera sono stimati dal RUP sulla base della pregressa esperienza, complessivamente in misura del 30% ricompresi nel valore dell'appalto, (pari ad euro 458.880,00 circa);

16. **che**, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., i costi della sicurezza ricompresi nel valore dell'appalto sono stimati in euro 12.050,00;

17. **che** gli incentivi per funzioni tecniche sono pari a complessivi € **24.473,60**;

18. **che** la **spesa per la procedura** in oggetto sarà impegnata, per l'attività contrattuale, per € **1.590.784,00 iva inclusa**, decurtata dell'importo di euro 7.953,92 a titolo di oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e che la **spesa per gli incentivi tecnici** relativi alla presente procedura sarà impegnata per € **24.473,60**, decurtata dell'importo di euro 122,37 a titolo di oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016, come di seguito illustrato:

| valore complessivo appalto i.i. | Funzioni tecniche | Valore complessivo della spesa |
|---|--|--------------------------------|
| € 1.590.784,00 (1.582.830,08 + 7.953,92 per oneri) | € 24.473,60 (24.351,23+ 122,37 per oneri) | € 1.615.257,60 |

19. **di prenotare** la spesa per la presente procedura, sul bilancio di DISCO, come di seguito precisato per gli anni 2023 e 2024 e per gli anni 2025, 2026 e 2027 a seguito dell'adozione dei rispettivi bilanci:

| capitolo | articolo | Importo i.i. | descrizione |
|----------|----------|--------------|--|
| 22008 | 41 | € 316.566,02 | Attività contrattuale annualità 2023 |
| 22008 | 41 | € 316.566,02 | Attività contrattuale-annualità 2024 |
| 22008 | 41 | € 316.566,02 | Attività contrattuale-annualità 2025 |
| 22008 | 41 | € 316.566,02 | Attività contrattuale-annualità 2026 |
| 22008 | 41 | € 316.566,02 | Attività contrattuale-annualità 2027 |
| 22008 | 41 | € 7.953,92 | Attività contrattuale-ONERI annualità 2027 |

| | | | |
|-------|----|----------|---|
| 22008 | 41 | € 122,37 | Funzioni tecniche ONERI annualità 2027 |
|-------|----|----------|---|

20. di assumere la spesa per la presente procedura sul bilancio di DISCO per le “funzioni tecniche” come di seguito precisato:

| capitolo | articolo | Importo i.i. | descrizione |
|----------|----------|--------------|-------------------------------------|
| 22008 | 41 | € 4.870,25 | Funzioni tecniche annualità 2023 |
| 22008 | 41 | € 4.870,25 | Funzioni tecniche annualità 2024 |
| 22008 | 41 | € 4.870,25 | Funzioni tecniche annualità 2025 |
| 22008 | 41 | € 4.870,25 | Funzioni tecniche annualità 2026 |
| 22008 | 41 | € 4.870,25 | Funzioni tecniche annualità 2027 |

21. che in sede di aggiudicazione saranno assunti gli accertamenti in entrata sul capitolo 15011 art. 41 P.D.C.I. 3.01.03.01.003 del Bilancio di DISCO, delle somme che DISCO introiterà a titolo di rimborso per canoni concessori/utenze;

22. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

23. di prendere atto che le attività sotto indicate sono state svolte dai dipendenti di DISCO, come di seguito illustrato:

- Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina di indizione; progettazione ai sensi dell’art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d’oneri con specifiche tecniche nella misura del 70%; allegati al capitolato; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati; Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse e relativi allegati: Margherita Amitrano Zingale - dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 – “Collaboratore giuridico ed amministrativo” del RUP;

- contributo alla redazione delle specifiche tecniche del capitolato d’oneri nella misura del 30%: dott. Arduino Incagnoli, RUP della procedura;

24. che la nomina del DEC e degli ulteriori componenti della struttura tecnico-amministrativa di supporto al RUP, destinataria dell'incentivo, è a cura della Direzione Generale di DISCO;

25. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

26. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;

27. che il Responsabile unico della procedura è il dott. Arduino Incagnoli, PO Manutenzione e servizi Presidio Lazio meridionale;

28. che i successivi adempimenti relativi alla gestione esecutiva, successiva alla stipula del contratto, compresa l'assunzione/rideterminazione della relativa spesa, la verifica del materiale consegnato e la sua corretta installazione, la liquidazione delle fatture, la gestione dei capitoli e degli impegni di spesa etc., è rimessa al RUP e agli appositi Uffici dell'Amministrazione richiedenti il servizio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **07/11/2022**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **07/11/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|--|----------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2022 | 22008 | 2481 | 1 | 04 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.870,25 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|---|----|----|---|----|----------------|--|----------|
| 2022 | 22008 | 2482 | 1 | 04 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.870,25 |
| 2022 | 22008 | 2483 | 1 | 04 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.870,25 |
| 2022 | 22008 | 2484 | 1 | 04 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.870,25 |
| 2022 | 22008 | 2485 | 1 | 04 | 04 | 1 | 03 | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 4.870,25 |

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **09/11/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **09/11/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3134 del 02/11/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **10/11/2022**